

Ente: COMUNE DI TRECASE (Na)

Codice fiscale: 90000940636

Oggetto: Modifiche allo statuto comunale

Tipologia: Atto: Estratto deliberazione C.C. n. 03 del 15/02/2012

ARTICOLI MODIFICATI

ART. 23

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale, una commissione consultiva permanente, formate da tre consiglieri comunali e nelle quali deve essere assicurata la presenza della minoranza. La commissione consultiva permanente è competente nelle seguenti materie: "Affari generali, personale, polizia municipale, produttività, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche, pareri su ogni richiesta di referendum comunale, qualità della vita, istruzione, sport, cultura, sanità, politiche sociali, attività economiche, annona, finanze, bilancio, programmazione, demanio, patrimonio, economato, lavori pubblici, urbanistica, territorio, ambiente e servizi."

Le riunioni delle commissioni si tengono preferibilmente in un arco di temporale non coincidente con l'orario dei lavori dei partecipanti.

ART. 28

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, anche non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del capogruppo, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio.

2. I gruppi consiliari non possono costituirsi se non risultano composti da **almeno tre membri**.

3. La riunione dei capigruppo è presieduta dal Sindaco ed è formata dai capigruppo dei gruppi regolarmente costituiti.

4. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale

ART. 37

COMPOSIZIONE

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di assessori non superiore al limite massimo previsto dalla Legge.

La Giunta comunale è nominata dal Sindaco, in una percentuale di almeno il 50 % di assessori esterni al consiglio comunale scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

I componenti esterni della Giunta, al momento della nomina, rendono pubbliche, mediante deposito presso la Segreteria Generale del Comune, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previste per i consiglieri comunali.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Le riunioni della Giunta comunale si tengono preferibilmente in un arco di temporale non coincidente con l'orario dei lavori dei partecipanti.

SOPPRESSIONE DEGLI ARTICOLI 51,52,53,54,55 E 56

SOPPRESSIONE DEGLI ARTICOLI 74,75 E 76

ART. 79

DETERMINAZIONI E DECRETI

1. Gli atti dei funzionari direttivi incaricati dal Sindaco non diversamente disciplinati da altre norme, assumono la denominazione di "*determinazioni*" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "*decreti*".

3. Tutti i decreti e le determinazioni sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

4. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso della loro adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. A tal fine le determinazioni sono trasmesse all'ufficio ragioneria e da questo, previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, restituite entro cinque giorni all'ufficio di segreteria che avrà cura di elencarle in numero progressivo cronologico annuale in apposito registro.

6. Qualora il segretario comunale riscontri dei vizi di qualunque genere o ritenga necessario acquisire chiarimenti o elementi integrativi l'atto viene restituito al funzionario proponente per i necessari aggiustamenti. Eventuali controversie saranno risolte dal Sindaco.

7. Sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo pretorio on line, si rendono note, per quindici giorni, le determinazioni adottate con indicazione del settore proponente, dell'oggetto e del numero di classificazione di ciascuna determinazione. Le determinazioni sono depositate in originale presso l'ufficio di segreteria comunale.

8. Copia di tutte le determinazioni dovrà essere inviata al Sindaco o all'ufficio posto alle sue dirette dipendenze, se costituito.

9. In relazione al disposto dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nelle determinazioni dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento.

Il segretario generale
d.ssa Elena Setaro